

**IN BREVE n. 39 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO**

Nel documento allegato note illustrative del **FONDO** di Previdenza complementare **PERSEO SIRIO** destinato ai pubblici dipendenti.

In particolare, attenzione alla adesione col silenzio-assenso per i neoassunti (vedi BREVIA 38).

**ALLEGATI A PARTE - La previdenza complementare nei contratti del pubblico impiego (documento 212)**

**COME PRENDERE 29 GIORNI DI PENSIONE IN PIÙ** da Enpam Previdenza n.31 del 24 settembre 2021 a cura di Antioco Fois

Compilare correttamente e con qualche accorgimento la nuova [domanda di pensione online](#) significa mettersi in tasca una mensilità in più.

Ecco i “trucchi” per ottenere da subito il massimo dalla propria pensione.

### **SCEGLIERE BENE**

Quando si chiede la pensione del fondo della Medicina convenzionata e accreditata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali ed esterni) occorre sempre indicare la data di cessazione dell'attività. Per evitare di perdere una mensilità di pensione, è bene che la data di uscita dal lavoro cada più vicino possibile alla fine del mese, ancora meglio se l'ultimo giorno del mese.

Questo perché la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello alla data di cessazione dell'attività.

Per fare un esempio concreto, se la cessazione avvenisse il 15 ottobre – in presenza di tutti i requisiti necessari – la decorrenza della pensione sarebbe prevista al 1° novembre. In questo caso si potrebbe rimanere per 16 giorni di ottobre “scoperti”, senza compenso e pensione.

Invece, posticipando la risoluzione del rapporto di convenzione e indicando poi la cessazione al 31 ottobre, la pensione decorrerà comunque dal 1° novembre, ma senza che si verifichi un “buco” di 16 giorni.

L'iscritto pensionando eviterebbe quindi di restare senza entrate per oltre due settimane.

### **GIOCARE D'ANTICIPO SUI 70 ANNI**

Per i medici che compiono 70 anni è prevista la risoluzione d'ufficio del rapporto di convenzione.

Per giocare d'anticipo e "salvare" una mensilità di pensione, i camici bianchi nati ai primi del mese potrebbero rassegnare le dimissioni alla fine del mese precedente.

In questo modo, il pensionando eviterebbe di perdere un mese di pensione.

Ad esempio, chi compie 70 anni il 2 ottobre vedrebbe decorrere la propria pensione dal 1° novembre.

Invece, anticipando la risoluzione al 30 settembre anche la decorrenza risulterebbe anticipata al 1° ottobre. Al netto della rinuncia a due giorni di lavoro si andrebbero a guadagnare 29 giorni "coperti" dalla pensione.

### **OCCHIO ALL'ERRORE**

Capita anche che il medico abbia scelto bene la data dell'ultimo giorno di lavoro (alla fine del mese) ma che al momento di fare domanda indichi come data di cessazione il primo giorno non lavorato.

Ad esempio, se il rapporto in convenzione si conclude il 30 settembre, la decorrenza della pensione è dal 1° ottobre. Se si indica erroneamente il 1° ottobre come data di cessazione si inizierebbe a percepire la pensione dal 1° novembre.

In tal caso, per un errore banale, il malcapitato pensionando si troverebbe un mese "scoperto", senza retribuzione e senza pensione.

### **QUOTA A E QUOTA B**

Questi accorgimenti invece non si applicano quando si fa domanda di pensione di Quota A e Quota B. Infatti in questi casi non occorre indicare una data di cessazione attività.

**Attenzione:** anche attenti alla data di pensionamento a fine anno...essere in pensione a dicembre significa poter usufruire della rivalutazione Istat dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per gli ospedalieri ex Inpdap la pensione viene pagata col primo giorno dopo la cessazione per cui basta andare in pensione entro il 30 dicembre (attenzione ai festivi), mentre per l'Enpam è necessario essere in pensione entro il 30 novembre perché il pensionamento decorre dal 1° giorno del mese successivo.

### **PENSIONI ENPAM RIVALUTATE OGNI ANNO** da Enpam Previdenza n.31 del 24 settembre 2021 in lettere al Presidente

*Sono un medico in pensione da sette anni e in tutto questo lungo periodo non c'è stato mai un sia pure simbolico adeguamento della pensione al fluttuare dei costi della vita, alle svalutazioni o ai vari panieri Istat. Capisco e apprezzo tutti gli sforzi già fatti per mantenere l'indipendenza gestionale del nostro ente previdenziale; non consentire che i nostri sacrifici vengano fagocitati dall'Inps, richiede un'attenzione continua. Ciò posto, però, non credo che questa strategia autorizzi a creare un totem fine a se stesso, un carrozzone che finisce col dimenticare il fine ultimo per cui esiste e cioè il Medico.*

**N.D.L. - Bari**



Gentile Collega,  
in realtà le pensioni Enpam vengono rivalutate ogni anno, a differenza di quanto accade nel sistema pubblico, che - per effetto di leggi - si è distinto per blocchi, sospensioni e tagli.

Per vedere quanto prendi di rivalutazione puoi guardare la voce "Integrazione Istat" nel tuo cedolino.

La Fondazione rivaluta le pensioni in misura pari al 75 per cento dell'indice dell'inflazione fino al limite di 4 volte il trattamento minimo Inps e del 50 per cento dell'indice per la quota che supera questo limite. Il meccanismo di calcolo funziona a fasce, per cui la percentuale di incremento più alta tocca a tutti gli importi fino a 2000 euro lordi circa al mese, quella più bassa viene invece applicata a partire dalla quota che eventualmente eccede la prima fascia.

La rivalutazione decorre dal 1° gennaio di ciascun anno, e viene materialmente pagata a partire dalla pensione di marzo con gli arretrati dei due mesi precedenti. Nel 2021, però, l'Enpam non ha potuto assegnare la rivalutazione perché il 2020 è stato un anno di cosiddetta deflazione con un indice Istat sotto lo zero, per cui non c'è stata inflazione da recuperare.

In questi ultimi dieci anni proprio grazie alla nostra autonomia, le pensioni dell'Enpam non hanno subito il blocco della perequazione, né tanto meno la sospensione del meccanismo di calcolo a fasce, più vantaggioso di quello che applica la percentuale di incremento sull'importo totale com'è invece previsto per gli assegni Inps per lo meno fino al 2021, o addirittura i tagli agli assegni cosiddetti d'oro. Tutte misure che invece sono toccate alle pensioni Inps e che, di fatto, nonostante i parziali recuperi successivi, hanno penalizzato l'adeguamento degli importi al caro vita.

*Alberto Oliveti*  
*Presidente Fondazione Enpam*

**Il 57% dei contribuenti versa un'Irpef di 15 miliardi.**

**Mentre, per garantire il diritto alla salute, alla scuola e all'assistenza a questo 57%, occorrono almeno 174 miliardi.**

**La differenza è a carico soprattutto dei contribuenti con redditi sopra i 35 mila euro, e che versano il 59% dell'Irpef.**



da Italia Oggi  
in Itinerari Previdenziali, Centro Studi di Alberto Brambilla

## **BONUS FACCIATE**

Il pregio o il contenuto culturale offerto non hanno rilevanza. La facciata interna senza bonus. Cio' che conta è che la facciata sia visibile dalla strada ad uso pubblico (Agenzia delle Entrate risposta n.606).

### **LEGGE 160/2019 - articolo 1**

**219.** Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

**220.** Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono

soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

**221.** Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

**222.** La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

**223.** Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

**224.** Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

## **ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello n. 606 del 17.09.2021 (documento 213)**

### **INPS - LAVORATORE AUTONOMI: INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ e CONGEDO PARENTALE**

da DplMo – fonte: Inps  
L'INPS, con il messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021, fornisce indicazioni specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell'indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore delle lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l'anno 2021 dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della **legge 30 dicembre 2020, n. 178**.

#### **LEGGE n.178 del 30.12.2020 - articolo 1**

**22.** Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

**22-bis.** Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

## **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3216 del 24.09.2021 (documento 214)**

### **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo commemorativo di Grazia Deledda, nel 150° anniversario della nascita**

Data di emissione: 27 settembre 2021

Grazia Maria Cosima Damiana Deledda, nota semplicemente come Grazia Deledda o, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (Nuoro, 28 settembre 1871 – Roma, 15 agosto 1936), è stata **una scrittrice italiana vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926**. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere questo riconoscimento, e la prima italiana .

➤ **Francobollo celebrativo della Federazione Regionale Coldiretti Sicilia, nel 70° anniversario della costituzione**

Data di emissione: 28 settembre 2021

➤ **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Mafalda**

Data di emissione: 29 settembre 2021

➤ **Francobollo celebrativo del 60° anniversario dell'entrata in vigore del trattato istitutivo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico**

Data di emissione: 30 settembre 2021

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI PER RISCATTO ANNI DI LAUREA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Nel caso in cui decidessi di pagare in unica soluzione il riscatto degli anni di laurea, è deducibile l'intero importo? Sono un lavoratore dipendente e vorrei capire se è più conveniente, dal punto di vista della deducibilità fiscale, rateizzare il pagamento del riscatto.

### **Risponde Paolo Calderone**

I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita, rientrano tra quelli che l'[art. 10 del Tuir](#) (comma 1, lett. e) ammette tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo.

La norma non prevede un limite massimo di deducibilità. Pertanto, come per gli altri oneri deducibili, i contributi possono essere portati in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo.

La valutazione sulla "convenienza fiscale", nelle due situazioni possibili prospettate nel quesito (pagamento dei contributi in un'unica soluzione o a rate), deve essere effettuata tenendo in considerazione non soltanto il reddito complessivo che si consegue nell'anno e le ritenute d'acconto subite, ma anche eventuali detrazioni per carichi familiari e lavoro, detrazioni per oneri sostenuti nel periodo d'imposta, altri oneri deducibili dal reddito o altre detrazioni e crediti d'imposta spettanti.

## **INPS - FOCUS SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

L'INPS, con il comunicato stampa del 23 settembre 2021, fornisce un Focus sulle agevolazioni contributive per l'incentivazione dell'occupazione dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il Focus ha lo scopo di illustrare l'impatto di tali interventi su assunzioni e variazioni

contrattuali, attraverso il confronto dei dati rilevati tra gli anni 2019 e 2020 e tra il primo semestre degli anni 2019, 2020 e 2021.

## **ALLEGATI A PARTE - INPS Comunicato Stampa del 23.09.2021 (documento 215)**

### **GOVERNO - COVID/19: DAL 15 OTTOBRE GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO** da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, con l'introduzione del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, ha aggiornato le relative FAQ in materia.

#### **Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?**

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

#### **Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?**

Sì.

#### **Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?**

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

#### **Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?**

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

#### **Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?**

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

#### **Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?**

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
- spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”
- accedere ai seguenti servizi e attività:
  - a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  - b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  - c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  - d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  - e. sagre e fiere, convegni e congressi;

- f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  - g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  - h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - i. concorsi pubblici.
- utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
    - a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    - b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
    - c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
    - d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    - e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.
  - per accedere a scuole e università:
    - chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
    - il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

### ***Esenzioni***

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal

medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;

– alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111).

### **I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?**

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.

Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

**Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?** Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica “anche all'interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica] Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

**Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?**

No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

**Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?**

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

**L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?**

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

**Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?**

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

**I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?**

No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

**I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?**

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

**I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?**

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

**REVERSIBILITA' e RICETTA OCSE (mpe)**

L' OCSE interviene con la sua ricetta nella previdenza italiana: il sistema di calcolo della pensione di reversibilità italiana è troppo vantaggiosa e suggerisce di non rendere disponibile la pensione di

reversibilità a quei superstiti che sono molto al di sotto dell'età pensionabile: sono giovani e ancora in età da lavoro.... Allora si garantisca loro un lavoro, dignitoso anche economicamente!

Ancora una volta questioni economiche travolgerebbero un diritto, ma ormai in campo previdenziale siamo abituati...!!!

Le pensioni di reversibilità, frutto di un patto sociale, sono una forma di previdenza assicurativa che deriva da una specifica contribuzione del lavoratore (contributi IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti) per tutelare nell'evento "morte" figli, coniuge superstite, genitori a carico e non sono una regalia.

In più, un piccolo particolare: le pensioni di reversibilità sono in relazione alla pensione che spetterebbe al de cuius cioè agganciate alla sua anzianità contributiva: più vicino alla età massima pensionabile più è alta, più lontano più è bassa, sia nel calcolo retributivo che nel calcolo contributivo, cioè in teorica relazione per il calcolo all'entità dei versamenti effettuati.

Da segnalare, nell'Enpam (la Cassa previdenziale dei medici) in caso di premorienza viene riconosciuto un bonus di anzianità fino a 10 anni...con equilibrio di cassa!!!

## **MILITARI, SÌ AL CUMULO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA CON LO STIPENDIO** da PensioniOggi - a cura di Franco Rossini

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/militari-si-al-cumulo-della-pensione-privilegiata-con-lo-stipendio>

*L'orientamento della magistratura contabile è nel senso di riconoscere la cumulabilità della prestazione con il trattamento di attività a seguito di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.*

Spesso ci si domanda se è possibile per gli appartenenti ai ruoli del personale militare e figure equiparate cumulare la [pensione privilegiata](#) a seguito del transito nei ruoli del personale civile. La questione si presenta ogni qual volta venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una propria infermità a cui faccia seguito un **giudizio di inidoneità** al [servizio militare](#) in modo permanente dalla competente C.M.O.

L'interessato transita così nei corrispondenti ruoli del **personale civile del Ministero della Difesa** con la potenziale attribuzione sia della [pensione privilegiata](#) sia dello stipendio in relazione al nuovo incarico. Per il personale militare, infatti, la concessione della pensione privilegiata prescinde dall'inabilità al servizio essendo sufficiente che le lesioni o le infermità vengano accertate come dipendenti da causa di servizio (art 67 DPR n. 1092/1973). Per cui, a seconda della gravità delle lesioni, è possibile il reimpiego.

L'indirizzo costante della giurisprudenza della Corte dei Conti (consolidatosi all'esito della sentenza a sezioni riunite nella massima n. 21/M/1998) ritiene correttamente applicabile a queste fattispecie l'articolo 139 del DPR n. 1092/1973 secondo cui *"la pensione privilegiata o l'[assegno rinnovabile](#) sono cumulabili con un [trattamento di attività](#) ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti"* e non già l'art. 133 dello stesso d.p.r. che, invece, nega il **cumulo tra stipendio e pensione ordinaria** ove il nuovo rapporto di lavoro costituisca una *"derivazione, continuazione o rinnovo"* del precedente.

Con l'articolo 139 del DPR n. 1092/1973 il legislatore per la pensione privilegiata, conseguita per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, riserva un trattamento più favorevole di più ampia cumulabilità tra il [trattamento di attività](#) (o altro trattamento pensionistico): l'unico requisito è che il trattamento di attività sia connesso ad un rapporto di servizio "diverso" da quello che ha dato origine al trattamento pensionistico privilegiato; non sussiste, invero, alcun espresso richiamo alla

necessità di “derivazione”, “continuazione” o “rinnovo” del precedente rapporto di lavoro previsto per il cumulo della pensione ordinaria, né al divieto per le ipotesi tassativamente previste all’art. 133. In sostanza le due norme riguardano ambiti del tutto diversi.

Naturalmente è indubbia la "diversità" tra il servizio svolto nei ruoli del personale militare e quello di dipendente quale dipendente civile sia per il diverso *status*, sia alla qualifica rivestita.

## **PARLAMENTO - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021, è stato pubblicato il D.P.R. 17 agosto 2021 che prevede l’autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

- n. **12.193** unità di **personale A.T.A.**
- n. **450** unità di **dirigenti scolastici**
- n. **108** unità di **personale educativo**
- n. **673** unità di **insegnanti di religione cattolica**

---

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 2021**

Autorizzazione al Ministro dell'istruzione, per l'anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unita' di personale A.T.A., n. 450 unita' di dirigenti scolastici n. 108 unita' di personale educativo e n. 673 unita' di insegnanti di religione cattolica. (21A05654)

(GU n.232 del 28-9-2021)

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di

razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e in particolare l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell'art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell'istruzione dovrà mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale

dipendente a tempo indeterminato delle camere di commercio, sulle future facolta' di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il suddetto personale;

Visti i commi 964 e 967 della citata legge n. 178 del 2020, relativi rispettivamente alla possibilita' per il Ministero dell'istruzione ad assumere fino a un massimo di 45 unita', con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria, e l'incremento di 1.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il corrispondente incremento di 1.000 unita' delle facolta' assunzionali del personale assistente tecnico;

Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita' di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), e in particolare l'art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo' chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all' citata legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all'assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 23 giugno 2021, n. 26864, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2021/2022, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12.206 unita' di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864,

viene specificato che il predetto contingente e' stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell'anno scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 10.690 unita' di personale A.T.A., di cui n. 477 D.S.G.A., n. 2.280 assistenti amministrativi, n. 824 assistenti tecnici, n. 7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n. 13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri;

Considerato che alle cessazioni dal servizio sopra richiamate si aggiungono il contingente di n. 45 unita' di collaboratore scolastico previsto dall' art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020, risultato in sovrannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria della procedura selettiva di cui all'art. 58, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013, l'incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n. 1.000 unita' disposto ai sensi dell'art. 1, comma 967 della legge n. 178 del 2020, n. 471 unita' di D.S.G.A. che residuano dal contingente autorizzato nel precedente anno scolastico e che non e' stato possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di merito del concorso di cui all'art. 1, comma 605 della citata legge n. 205 del 2017;

Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e' comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2021/2022, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e' specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta' assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all'anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e' altresì specificato che non si e' a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell'istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita' intercompartimentale di cui all'art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta' metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2021, n. 15440, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 4 agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita' di personale ATA;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 6 luglio 2021, n. 28981, con cui si richiede, per l'anno scolastico 2021/2022, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 pari a n. 398 unita' e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 534 unita', l'autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 450 dirigenti scolastici, di cui n. 17 unita' per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 379 unita' di vincitori del concorso

di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 54 unita' per trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2021, n. 14414, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 22 luglio 2021, n. 214562, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 450 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021/2022;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 6 luglio 2021, n. 28978, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2021/2022, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 108 unita' di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 350 unita', di n. 113 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 e tenuto conto di n. 5 esuberanti detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2021, n. 14576, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 108 unita' di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 14 luglio 2021, n. 30084, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l'anno scolastico 2021/2022, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 673 unita' di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte di un numero complessivo di posti disponibili rispetto alla dotazione organica pari a n. 6.935 unita';

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2021, n. 14275, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, viene espresso l'assenso alla richiesta di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 673 unita' di personale insegnante di religione cattolica;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:

- n. 12.193 unita' di personale A.T.A.;
- n. 450 unita' di dirigenti scolastici;
- n. 108 unita' di personale educativo;
- n. 673 unita' di insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

#### **Decreta:**

##### **Art. 1**

Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

- n. 12.193 unita' di personale A.T.A.;
- n. 450 unita' di dirigenti scolastici;
- n. 108 unita' di personale educativo;
- n. 673 unita' di insegnanti di religione cattolica.

**Art. 2**

Il Ministero dell'istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi - Presidente del Consiglio dei Ministri  
Brunetta - Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Franco - Ministro dell'Economia e delle Finanze

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021  
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285